

DIMENSIONI SPAZIALI DELLA CONVIVENZA PLURALE: UNA RIDISCUSSIONE CRITICA DELL'IDEA DI TOLLERANZA

Stefano Moroni, Francesco Chiodelli

1. Introduzione: tolleranza e spazio

1.1. Due concetti in interazione

Quando ci si interroga sul rapporto tra “tolleranza” e “spazio” si assume solitamente che solo il primo concetto sia problematico e che, una volta chiarito, sia facile applicarlo al dominio del secondo, ossia alla realtà spaziale. Punto di partenza del presente articolo¹ è l'idea che anche il secondo concetto della coppia – quello di “spazio” – sia in realtà problematico e complesso. Tale complessità retroagisce, a nostro avviso, sul concetto stesso di “tolleranza”. Nel seguito intenderemo lo spazio nel suo senso fisico: suoli ed edifici. E ci concentreremo su suoli ed edifici urbani, ossia sulla città. In particolare, sulle città dei paesi occidentali. Le città sono da sempre il luogo della diversità e del pluralismo delle concezioni del bene e degli stili di vita. Questa natura pluralista è ovviamente accentuata nelle grandi città, a partire dalle cosiddette metropoli di prima generazione sino alle attuali metropoli di seconda e terza generazione, ossia le metropoli utilizzate non più dai soli residenti, ma anche da altre popolazioni in transito (Martinotti, 1993; Nuvolati, 2002). Tale crescente pluralismo è in costante tensione con nuove forme di chiusura (Petrillo, 2000). In questo senso appare significativo tornare a interrogarsi sul tema della tolleranza e sulla sua relazione con lo spazio urbano.

1.2. La tolleranza come categoria politica: oltre una concezione scettica, verso una concezione valoriale

In termini generali si può assumere che la “tolleranza” implichi una qualche forma di accettazione della plura-

lità delle concezioni del bene e degli stili di vita dei vari individui. Più precisamente, intendiamo il concetto di tolleranza come un altro nome per un insieme di *libertà personali* fondamentali (quali la libertà di coscienza, di religione, di espressione ecc.)² che appare giusto garantire a individui ritenuti *fini in sé* (ossia, in una tradizione liberale-kantiana, individui intesi come enti morali *autonomi* che meritano rispetto *in quanto tali*)³.

Nel dire ciò, stiamo escludendo in partenza quelle posizioni che considerano la tolleranza semplicemente come un *modus vivendi* dettato da una qualche forma di scetticismo/relativismo etico⁴, per assumere piuttosto che l'ideale della tolleranza implichi il riconoscimento di un valore morale delle persone in quanto tali⁵. In altri termini, assumiamo qui che l'intolleranza sia eticamente inaccettabile e non solo imprudente o impraticabile. Questa prima mossa sembra necessaria per andare al di là di una certa tradizionale idea riduttiva di tolleranza come semplice “sopportazione del diverso” in una situazione in cui l'unico obiettivo diventa un qualche tipo di pacifica indifferenza reciproca in condizioni di dubbio scettico sui valori; e sembra rispondere, almeno in parte, all'invito critico di Attilio Belli (2004) di andare *oltre* un certo modo semplicistico di considerare la tolleranza, anche nelle questioni urbane⁶.

Ci occupiamo qui soprattutto di ciò che l'attore pubblico deve fare per garantire la tolleranza intesa nel senso specificato. Diamo infatti per scontato che situazioni di tolleranza implicino che qualcuno abbia il *potere* di agire contro coloro che non apprezza e che sia dunque necessario chiedersi se e quando lo stato debba controllare e regolare tali situazioni (utilizzando a sua volta

il potere di interdizione e disciplina che gli compete)⁷. Non ci interessiamo dunque tanto (o, comunque, solo) della tolleranza come *virtù personale* (Meyer, 2002), quanto piuttosto (e prima di tutto) della tolleranza come *categoria politica* (Galeotti, 2002). Nella nostra prospettiva, la tolleranza non è perciò unicamente una virtù del “tollerante”, ma, principalmente, un diritto del “tolle-rato”.

L'intero discorso può essere visto come una delle articolazioni possibili del problema più generale del rapporto tra controllo spaziale e controllo sociale su cui Luigi Mazza (2008) ha più volte richiamato l'attenzione.

2. Una tipologia degli spazi urbani

2.1. Sei categorie

Una tipologia può ovviamente essere fatta in base a diversi elementi; per ridiscutere la questione della tolleranza, scegliamo di costruire una tipologia degli spazi urbani in base al *regime proprietario*⁸.

In relazione alla proprietà del suolo, due sono i modelli proprietari principali che vengono generalmente individuati (Krueckeberg, 1995): in primo luogo, il modello privato (il proprietario è rappresentato da persone legali private: singoli, società o associazioni); in secondo luogo, il modello pubblico (il proprietario è rappresentato dallo Stato ai suoi diversi livelli, ad esempio lo Stato centrale e le municipalità locali).

Tale dualismo secco appare però limitativo quando si considerano le nostre realtà urbane. In questo senso è più utile parlare di una pluralità di “regimi proprietari”. In breve, i termini “proprietà pubblica” e “proprietà privata” sono composti densi; occorre disarticolargli in opportune sottocategorie (Ellickson, 1993).

In particolare, ci sembrano almeno sei le sottocategorie che possono essere individuate: tre relative al pubblico e tre relative al privato⁹.

In primo luogo, *spazi pubblici stricto sensu*: ossia, spazi pubblici ad uso generico. Sono tipicamente gli spazi connettivi di una città, ad esempio piazze, strade, marciapiedi e così via.

In secondo luogo, *spazi pubblici specializzati*: ossia, spazi pubblici destinati ad una particolare funzione. Si tratta di luoghi pubblici finalizzati allo svolgimento di una specifica attività di rilevanza collettiva, ad esempio scuole pubbliche, ospedali, biblioteche, parchi, cimiteri.

In terzo luogo, *spazi pubblici a gestione privata*: ossia, spazi di proprietà pubblica che sono concessi in conduzione a un soggetto privato. La durata di tale concessione può essere differente, ma è comunque sempre temporanea. Alcuni esempi sono le spiagge, i porti, le aree pubbliche per mercati.

In quarto luogo, *spazi privati di tipo semplice*: ossia, spazi privati ad uso tipicamente individuale/familiare. È il caso precipuo delle residenze private (ad esempio appartamenti in condomini o villette unifamiliari) e più in generale di tutti quei luoghi dove si svolgono attività individuali senza valenza pubblica.

In quinto luogo, *spazi privati ad uso collettivo*: ossia, spazi privati che svolgono una funzione di rilevanza pubblica. Si tratta di luoghi di proprietà privata destinati ad attività commerciali, ricreative e ludiche, ad esempio bar, ristoranti, alberghi, centri commerciali, cinema.

In sesto luogo, *spazi privati di tipo complesso*: ossia, spazi privati in cui l'uso è concesso solo ai membri di un determinato gruppo, riuniti in forma di associazione o club. È il caso tipico delle diverse forme di comunità contrattuali, quali “associazioni comunitarie” o “cooperative residenziali” (Brunetta, Moroni, 2008), o di club a base territoriale (ad esempio club sportivi)¹⁰.

2.2. Né proprietà privata piena, né spazi pubblici ad accesso totalmente libero

In sintesi, i regimi proprietari reali sono più articolati rispetto alla semplice demarcazione tradizionale tra

fee simple absolute (proprietà privata piena) e *open access public property* (spazi pubblici ad accesso totalmente libero)¹¹. In particolare, si può osservare quanto segue.

In primo luogo, i tre regimi proprietari privati non sono mai *fee simple (full ownership)*. Nel caso della *fee simple* si esercita, infatti, senza alcun limite il diritto di esclusione; il diritto di utilizzare un pezzo di terra è perpetuo e senza vincoli, come nel celebre passo di William Blackstone (1766, libro II, cap. 1) ove il diritto di proprietà è definito come: «quel dominio esclusivo e assoluto [*that sole and despotic dominion*] che qualcuno esercita sulle cose del mondo, in una situazione di esclusione totale di ogni altro individuo dell'universo». Nella realtà tali diritti sono sempre sottoposti a qualche forma di vincolo. In questo senso, «è più appropriato concepire un proprietario privato di un suolo come il manager autorizzato di una porzione, di un aspetto del globo, piuttosto che come il signore onnipotente di un feudo blackstoniano» (Ellickson, 1993, p. 1374).

In secondo luogo, i tre regimi proprietari pubblici, a loro volta, non sono mai semplici spazi *open access*. In fondo non esiste proprietà pubblica ad accesso universale i cui benefici siano disponibili a tutti senza alcuna limitazione di utilizzo. La proprietà pubblica è sempre caratterizzata da regole d'uso che impongono agli individui il dovere di rispettare particolari norme di accesso e comportamento.

Fee simple absolute e *open access public property* sono dunque gli estremi (esterni) di una scala tipologica articolata. Sono forme ideali che, per lo meno nello spazio urbano, non trovano mai espressione concreta: «Pochi spazi urbani sono puramente pubblici o puramente privati» (Webster, 2007, p. 85).

È perciò possibile pensare le sei categorie individuate come gradini di una scala verticale posizionati tra due estremi. Il primo è l'estremo (esterno) superiore: massimo diritto di utilizzo pubblico e minimo (nullo) diritto di

esclusione (*open access public property*); il secondo è l'estremo (esterno) inferiore: massimo diritto di esclusione e minimo (nullo) diritto di uso pubblico (*fee simple absolute*).

In conclusione, «i sistemi attuali di uso dei suoli presentano molte più sfumature di quanto farebbe intendere la lettura delle riflessioni filosofiche più astratte sulla questione della proprietà [*armchair philosophies of property*]» (Ellickson, 1993, p. 1387).

3. Limitazioni d'accesso e d'uso degli spazi urbani

3.1. Limitazioni a priori e a posteriori

In termini generali, due sono i tipi di limitazioni applicabili dal possessore di uno spazio (sia esso un soggetto pubblico o privato).

Il primo caso è costituito dalle *limitazioni a priori* (esclusione di accesso): in questo caso, si impedisce l'ingresso a determinate categorie o persone in base a certe caratteristiche o intenzioni. Ad esempio: divieto di accesso in un locale ai minori di 18 anni; divieto d'ingresso a casa nostra ad un venditore ambulante di pentole.

Il secondo caso è costituito dalle *limitazioni a posteriori* (esclusione di comportamenti): in questo caso, si esclude *ex post* da uno spazio chi non si attiene alle regole di utilizzo dello stesso. Per esempio: si espelle da una biblioteca una persona che canta, nel caso essa non voglia interrompere il proprio comportamento; oppure, si allontana dal nostro ufficio qualcuno che crea disturbo alle attività lavorative in corso.

Riassumendo, le limitazioni a priori si riferiscono all'accesso e si esprimono sotto forma di divieto relativo a certe categorie o persone in relazione all'ingresso in un luogo. Le limitazioni a posteriori si riferiscono ai comportamenti da tenere in un luogo e prevedono normalmente un qualche tipo di sanzione nel caso in

cui il soggetto non desista dall'atteggiamento in questione.

3.2. Regimi proprietari e forme di limitazione

In questo paragrafo illustreremo i diversi tipi e gradi di limitazione che sono normalmente connaturati a ciascun regime proprietario; nel successivo valuteremo più direttamente tali limitazioni alla luce della questione della tolleranza.

La scala tipologica proposta individua differenti gradi di intensità del diritto di esclusione. La facoltà di limitare ingressi e comportamenti è generalmente associata soprattutto alla proprietà privata. Tuttavia, essa caratterizza anche i regimi proprietari pubblici. Proprio poiché sono luoghi in cui, in termini generali, tutti possono

entrare, sono soggetti continuamente alla tentazione d'abuso (Webster, 2007). Ciascun regime proprietario pubblico è così caratterizzato da diversi gradi e tipi di limitazione. Consideriamo le diverse categorie individuate, iniziando proprio dagli spazi pubblici.

Nel caso degli *spazi pubblici stricto sensu* sono solitamente presenti limitazioni minime, relative solo alla protezione del carattere aperto dello spazio. Talvolta sono applicate alcune limitazioni a posteriori, in relazione a comportamenti specifici che generano esternalità negative sostantive.

Nel caso degli *spazi pubblici specializzati* le limitazioni sono generalmente connesse alla specifica funzione svolta dallo spazio in questione. Per quanto riguarda le limitazioni a priori, può accedervi solo chi vi si reca con finalità adeguate alla specifica funzione del luogo. A tal



proposito vengono usualmente definite generiche categorie di individui ammissibili: ad esempio, malati negli ospedali, studenti nelle scuole, lettori nelle biblioteche. In casi di rischio di congestione dello spazio sono frequenti ulteriori limitazioni. Queste possono prendere, ad esempio, la forma di un contributo finanziario per l'utilizzo dello spazio (biglietto di ingresso) oppure la forma della specificazione del bacino d'utenza del servizio (nella scuola X possono iscriversi solo i bambini provenienti dall'area Y). Per quanto concerne le limitazioni a posteriori, sono ammessi solo i comportamenti congruenti con la specifica funzione dello spazio in questione.

Nel caso degli *spazi pubblici a gestione privata* le forme di limitazione sono analoghe a quelle degli spazi pubblici specializzati e sempre connesse alla particolare funzione svolta. La differenza si situa nei meccanismi di selezione dell'accesso, legati prevalentemente alla gestione privata dello spazio: l'accesso viene regolato soprattutto da meccanismi di mercato, ed è a pagamento per tutti; non sono normalmente presenti limitazioni specifiche del bacino di utenza. Le limitazioni di comportamento dovrebbero essere dettate solo dalla congruenza con la destinazione dello spazio concesso in gestione.

Consideriamo ora quanto accade negli spazi privati.

Nel caso degli *spazi privati semplici* ci troviamo in una situazione generalmente caratterizzata da un massimo di escludibilità sia a priori sia a posteriori (di qualsiasi accesso o comportamento indesiderato). Sembra cioè possibile qualsiasi scelta arbitraria in merito al diritto di accesso e – entro certi ragionevoli limiti – ai comportamenti da tenere.

Nel caso degli *spazi privati complessi* ci imbattiamo in spazi posseduti o fruiti collettivamente da un gruppo specifico di privati cittadini, sulla base di accordi di diritto privato. Tali luoghi vengono spesso considerati come luoghi affini agli spazi privati di tipo semplice (ad

esempio, un club sportivo): in questo caso appaiono caratterizzati da un elevato grado di limitazione sia a priori sia a posteriori. In altri casi (ad esempio, comunità contrattuali, soprattutto quando raggiungono dimensioni territoriali considerevoli) sono invece generalmente considerati affini agli spazi pubblici *stricto sensu* o agli spazi pubblici specializzati: in questo caso l'autorità pubblica prevede solitamente alcune forme di limitazione alle prerogative di esclusione e limitazione dei comportamenti tipiche degli spazi privati semplici.

Nel caso degli *spazi privati ad uso collettivo* vengono generalmente poste restrizioni pubbliche al diritto di esclusione e di limitazione dei comportamenti insiti nella proprietà privata¹². Lo stato permette di svolgere determinate attività commerciali ma richiede un adeguamento alle regole pubbliche di accesso e uso. Le limitazioni d'accesso che il privato può imporre sono così prevalentemente legate al pagamento per il servizio reso; le limitazioni di comportamento sono in base all'adeguatezza o meno rispetto alla funzione svolta.

4. Topografia della tolleranza

In relazione ai diversi regimi proprietari considerati il problema della tolleranza si pone in modo differenziato; si frange come la luce attraverso un prisma.

Ora, problemi di tolleranza sorgono in particolar modo nel momento dell'incontro tra due o più persone. Tale incontro può anche essere virtuale, ossia non fisico. Tuttavia, una quota ampia dei problemi di tolleranza nasce o diventa significativa soprattutto quando l'incontro con l'Altro si verifica realmente. La tolleranza in questo senso diviene un problema essenzialmente spaziale: presuppone l'interazione di un individuo con l'Altro *in un luogo*¹³.

L'esistenza di diverse tipologie spaziali implica perciò l'esistenza di una *topografia* della tolleranza.

4.1. Questioni di tolleranza negli spazi pubblici

Negli spazi di proprietà pubblica il problema della tolleranza si pone con grande evidenza. È infatti soprattutto lo spazio pubblico il luogo primo della tolleranza. Di conseguenza, la regolazione di accessi e comportamenti è cruciale. Ma quali sono le limitazioni che possono essere legittimamente poste? Vediamo i diversi casi.

Negli *spazi pubblici stricto sensu* sono normalmente tollerati tutti gli accessi e i comportamenti che non inficiano il carattere pubblico dello spazio. Il diritto di esclusione è minimo; il diritto di uso pubblico massimo. Sono in sostanza gli spazi dove gli ambiti di tolleranza sono – o dovrebbero essere – maggiori. Normalmente si escludono solo quelle attività, per lo più prolungate nel tempo, che generano significative esternalità negative. Il problema, in questo caso, riguarda quali effetti collaterali delle azioni debbano essere considerati come esternalità *negative*: che dire, ad esempio, del chiedere sistematicamente l'elemosina? O dell'occupare stabilmente una panchina? La riflessione sul tema è tutt'ora aperta (Waldron, 1993; Ellickson, 1996; Mitchell, 1997; Baron, 2006; Blomley, 2009). Molti autori concordano sul fatto che alcuni specifici comportamenti possono essere impediti a patto che, soprattutto quando si riferiscono a funzioni vitali (dormire, mangiare, espletare funzioni corporee), esistano *per tutti* altri luoghi dove queste possono essere svolte agevolmente¹⁴. In sostanza tali limitazioni non devono trasformarsi in "criminalizzazioni di status" (Mitchell, 1995). In sintesi: non solleva problemi di tolleranza impedire che un *homeless* trasformi una porzione di marciapiede nella propria abitazione, a patto che gli sia fornita un'assistenza pubblica per trovare riparo o alloggio. È invece intollerante impedire a un *homeless* di accedere ad una piazza, o di sostare su una panchina pubblica. Un ulteriore problema che si pone in relazione agli spazi pubblici *stricto sensu* è relativo alla legittimità di limitarne gli accessi su "base comunitaria" (ad esempio, in base al comune di resi-

denza). In Italia alcune ordinanze comunali si sono mosse in questa direzione. In un comune ligure è stato ad esempio vietato il passaggio pedonale in centro storico a certe ore della notte ai non residenti. La questione è altamente controversa e meriterebbe approfondimenti specifici.

Negli *spazi pubblici specializzati* le limitazioni riguardano, come abbiamo visto, accessi e comportamenti non confacenti alla specifica funzione ai quali tali spazi sono destinati. Ogni altra esclusione è normalmente definibile come forma di "intolleranza". Ad esempio: non solleva problemi di tolleranza vietare che qualcuno entri in un ospedale per vendere enciclopedie, oppure impedire che un gruppo di batteristi acceda a un cimitero per esercitarsi. È invece intollerante impedire l'accesso a una biblioteca a un lettore dall'abbigliamento bizzarro o ad un malato buddista in un ospedale. Problemi più complessi sorgono invece nella valutazione di specifiche limitazioni di comportamento non direttamente connesse alla funzione svolta. Si pensi, ad esempio, al dibattito sul divieto di portare il velo integrale nelle università pubbliche in Egitto o nei luoghi di servizio pubblico in Francia.

Il caso degli *spazi pubblici a gestione privata* è simile al precedente. Anche qui le limitazioni riguardano accessi e comportamenti non confacenti alla specifica funzione ai quali sono destinati. Per quanto riguarda gli accessi, la sola differenza è relativa al fatto che sono regolati da meccanismi di mercato. Può accedere chiunque lo voglia, purché paghi. Ogni altra esclusione è normalmente definibile come "intolleranza". Poiché il vincolo principale all'accesso è costituito dal prezzo, possono però sorgere alcuni problemi più specifici. Ad esempio, il pubblico deve intervenire sul costo del biglietto di ingresso (o del servizio erogato), così che questo non costituisca motivo (indiretto) di esclusione per alcuni? Ed ancora, quali distinzioni possono essere praticate in relazione al prezzo? L'età, l'altezza, la professione, il comune di resi-

denza? In questo ultimo caso la risposta è meno ovvia. Ad esempio: non pone problemi di tolleranza far pagare a tutti una quota di ingresso al bagno numero 12 della famosa località balneare Z, escludendo chi non vuole o non è in grado di pagare tale quota; può porne, invece, il far pagare una quota d'accesso maggiore a chi non è cittadino di Z. In relazione a uno spazio che comunque rimane di proprietà pubblica, il privilegio concesso a determinate categorie può trasformarsi, oltre una certa soglia, in un problema di tolleranza. Veniamo ora ai comportamenti da tenere una volta entrati in spazi pubblici a gestione privata: per quanto riguarda la loro limitazione, non solleva problemi di tolleranza farlo in sintonia con la specifica funzione svolta dallo spazio in questione; può invece essere una forma di intolleranza introdurre limitazioni d'altra natura rivolte a particolari modi di essere o vivere: ad esempio – come successo in un comune veneto – impedire di fare il bagno in una piscina comunale gestita privatamente ad una ragazza diversamente vestita per ragioni religiose.

4.2. Questioni di tolleranza negli spazi privati

Negli spazi di proprietà privata il problema della tolleranza pone ulteriori interrogativi. Come ricordato, la proprietà privata non è mai *fee simple* (*full ownership*). Un qualche grado di regolazione pubblica è sempre previsto, ma tale grado varia a seconda del regime proprietario privato in questione. Vediamo anche qui i diversi casi.

Negli *spazi privati di tipo semplice* sembra possibile qualsiasi scelta arbitraria da parte del proprietario in merito al diritto di accesso e sembra possibile, per lo stesso, concedere o impedire qualsiasi comportamento (nel rispetto delle libertà di base altrui). L'accesso di terzi a uno spazio privato di tipo semplice si pone sempre come una concessione, mai come un diritto. Tale concessione è immediatamente, in sé, una forma di accettazione dell'Altro. Dunque il problema di con-

cezioni del bene configgenti è risolto a monte (ossia, in precedenza). Qui l'ambito di tolleranza coincide con le prerogative generalmente riconosciute alla proprietà privata. Normalmente chiunque ha il diritto di decidere chi far accedere o non accedere a casa propria, su basi completamente arbitrarie, senza che questo implichi un intervento pubblico in difesa della non-discriminazione¹⁵. Qualsiasi limitazione sembrerebbe ammissibile: permettere l'accesso al proprio giardino solo alle persone più alte di un metro e novanta o accettare alla propria festa di compleanno solo chi si presenta vestito in pigiama.

Negli *spazi privati di tipo complesso* il problema della tolleranza invece si complica. Come già detto, si tende ad accomunare tali spazi agli spazi pubblici, soprattutto nei casi di maggior estensione territoriale (ad esempio, certe comunità contrattuali quali le associazioni comunitarie¹⁶). Tuttavia, essi rimangono sempre spazi di proprietà privata. I loro ambiti di tolleranza devono, di conseguenza, essere quelli degli spazi privati di tipo semplice? Una comunità contrattuale, ad esempio, può selezionare i propri membri sulla base della religione o dell'etnia, allo stesso modo in cui noi, ogni giorno, decidiamo liberamente chi far entrare in casa nostra? Negli Stati Uniti una legge ha dichiarato illegittime barriere all'ingresso delle comunità contrattuali basate sulla religione, sull'etnia e su altri aspetti simili¹⁷. Tuttavia non è sempre facile tracciare con precisione i confini del lecito, anche perché le comunità contrattuali adottano anche altri principi di selezione di accesso (non connessi ad etnia o religione) che sollevano problemi non facilmente risolvibili. Il *cohousing*, ad esempio, si fonda sul "vicinato elettivo", ossia su una selezione dei membri per affinità empatica (Chiodelli, 2010). Le *retirement communities* statunitensi pongono vincoli di età minima all'accesso: ad esempio, sessant'anni. In Cina, nei pressi di Kunming, esiste una comunità in cui l'accesso è consentito solo alle persone più basse di

una certa statura. Selezioni arbitrarie in merito al diritto di accesso sono d'altronde tipiche di molti tipi di club (che basano spesso il loro successo – e la loro stessa ragione d'essere – su particolari forme di esclusività). In conclusione, quali criteri di selezione all'accesso non pongono, in questo caso, problemi di tolleranza, e quali invece sì, e devono dunque prevedere un intervento coercitivo dello Stato per impedirli? Problemi simili sorgono per la regolazione dei comportamenti *entro* le comunità contrattuali: sino a che punto, ad esempio, la manifestazione di certe libertà d'espressione o religiose può essere impedita in un complesso residenziale privato (ad esempio, la distribuzione di volantini da parte di membri della stessa comunità o l'esposizione di simboli sulla facciata della propria casa)?

Un caso ancor più complicato in relazione al tema della tolleranza è costituito dagli *spazi privati ad uso collettivo*. Si tratta di spazi di proprietà privata, che tuttavia svolgono una funzione pubblica riconosciuta. Quali sono in questo caso gli ambiti di tolleranza? È una forma di intolleranza impedire l'accesso a una discoteca a un induista in quanto induista? Normalmente si risponde affermativamente, essendo la discriminazione religiosa considerata come inaccettabile. Quali sono tuttavia i limiti entro cui la discriminazione può esercitarsi? È ad esempio possibile impedire, in maniera totalmente discrezionale, l'accesso a una discoteca in base al modo in cui le persone si presentano vestite? Lo stesso problema si ripresenta nella regolamentazione dei comportamenti all'interno di tali spazi: sino a che punto il proprietario di un negozio può ad esempio imporre ai propri dipendenti di vestirsi, pettinarsi o truccarsi in determinati modi e non in altri? Oppure, sino a che punto un centro commerciale può imporre o vietare certi comportamenti ai clienti? In breve, e in termini più generali, in quali modi le forme di limitazione introdotte dal proprietario privato di uno spazio ad uso collettivo possono essere pubblicamente "circoscritte" in termini

legittimi? Ossia: quando l'ingerenza pubblica è necessaria e quando invece è eccessiva, al punto tale da rendere difficile lo svolgimento di un'attività commerciale privata come tale?

5. Note conclusive: quale tolleranza in quali spazi

5.1. Sfere di tolleranza

Sembra di poter concludere osservando come il problema della tolleranza non sia compiutamente e completamente definibile al di fuori di una stretta relazione con lo spazio, e, più precisamente, con i diversi regimi proprietari che lo strutturano. Nelle società urbane occidentali i diritti di proprietà e la conformazione dello spazio urbano costituiscono, infatti, lo sfondo legale e materiale delle interazioni umane. Il concetto teorico generale di tolleranza – come accettazione di concezioni del bene differenti – si articola e complessifica una volta intrecciato con il problema dello spazio. Si potrebbe forse parlare qui (riprendendo il celebre titolo di un libro di Walzer del 1983)¹⁸ di "sfere di tolleranza", situazioni (spaziali) distinte in cui la tolleranza genera problemi diversi.

Non è chiaramente nostra intenzione tentare di proporre qui una soluzione complessiva ai vari problemi sollevati (cosa che richiederebbe un approfondimento e una trattazione di ben altra ampiezza), ma suggerire che il dibattito sulla tolleranza ha forse bisogno di superare certe semplificazioni tradizionali, inglobando nella discussione anche la questione dello spazio e dei relativi regimi proprietari¹⁹.

5.2. Quanto oltre: dalla tolleranza come neutralità alla tolleranza come riconoscimento?

Ripartendo da quanto detto nell'introduzione, possiamo riconoscere come l'idea più riduttiva di tolleranza sia

quella che ne fa derivare l'importanza esclusivamente *pragmatica* da una semplice assunzione *scettica* (di ignoranza insuperabile rispetto a ciò che è giusto o ingiusto), finendo col farla coincidere con la semplice "sopportazione del diverso".

La posizione adottata nell'introduzione, che fa invece discendere l'importanza *morale* della tolleranza da una più solida opzione *valoriale* (che implica il riconoscimento del rilievo di ciascun individuo come fine in sé), comporta a nostro avviso un passo avanti auspicabile in direzione di un'idea di tolleranza come "positiva interazione tra diversi". Qui la diversità è un pregio (la manifestazione di una forma di autonomia individuale in sé auspicabile) e non un accidente o un inconveniente. Questo primo passaggio – che, come già osservato, pare fornire una prima risposta alla sfida di Belli (2004) – sembra ampiamente accettabile. Va comunque detto che questa altra idea di tolleranza che abbiamo assunto in partenza resta comunque nell'alveo dei tradizionali approcci liberali "neutralisti" (non-scettici), ossia gli approcci che ritengono che questioni di tolleranza siano questioni che richiedono unicamente la "neutralità" dello Stato nei confronti delle varie concezioni del bene individuali e l'accoglimento formale di tutte quante nella compagine sociale sotto l'unico vincolo di evitare danni tangibili e diretti ad altri²⁰.

Una domanda cruciale che si pone ora, dopo aver esaminato varie intricate questioni di tolleranza legate a spazi urbani plurimi, è se tali approcci neutralisti (pur in versione non-scettica) siano in grado di fornire risposte convincenti a tutte le questioni sollevate; oppure, se sia necessario spingersi al di là della garanzia di alcune libertà e tutele formali per adottare approcci più "sostantivi" che propongono un'idea di tolleranza come concreto *riconoscimento* pubblico del diverso e che implicino anche forme di *discriminazione positiva*, ossia di appoggio e aiuto diretto ad alcune minoranze per consentire che anch'esse goda-

no effettivamente di certe libertà personali (Galeotti, 2002). In una prospettiva che vede la tolleranza come riconoscimento, la questione non riguarda tanto *uguali libertà*, ma *uguali termini di inclusione*: «L'inclusione è intesa qui non solo nel senso formale di avere diritti di cittadinanza, ma nel senso sostantivo di godere dello stato di membro a pieno diritto della società» (ivi, p. 193). In altri termini, il punto è non solo garantire la libertà di certe espressioni e comportamenti, ma anche la visibilità pubblica e la partecipazione alla vita collettiva. Il problema è che un ulteriore sviluppo in direzione di un approccio maggiormente "inclusivo" di questo tipo richiederebbe una mossa più forte che implicherebbe incrinare alcuni principi ancor più fondamentali, quali l'uguaglianza di trattamento di tutti i cittadini da parte dello Stato. Questo secondo passaggio fornirebbe un'ulteriore, più decisa risposta alla sfida di Belli (2004), ma potrebbe trattarsi, a nostro avviso, di un passaggio problematico e, forse, non necessario.

5.3. Libertà personali e libertà patrimoniali

Prima di concludere, vorremmo ritornare alla nostra focalizzazione sulla questione dello spazio e sottolineare un punto cruciale: se comunque accettiamo che il concetto di tolleranza sia, in fondo, un altro nome per un determinato insieme di libertà personali, una delle questioni con cui *qualunque* prospettiva deve confrontarsi (neutralista, sostantivista o altro che sia) è la seguente: quali sono i *trade-off* tra questo primo insieme di *libertà personali* (la libertà di coscienza, di religione, di espressione ecc.) e un secondo insieme di libertà che possiamo chiamare *libertà patrimoniali* (in particolare, la libertà di detenere proprietà privata, di farne l'uso preferito e di dettare regole in proposito)?²¹ In altri termini, cosa accade quando i due insiemi di libertà configgono – ad esempio nei contesti urbani – e quale deve avere la precedenza?

Note

- 1 Sebbene il presente articolo sia frutto di una riflessione e di un lavoro comune, Stefano Moroni ha curato la stesura finale del primo, secondo e quinto paragrafo, Francesco Chiodelli del terzo e del quarto.
- 2 Su questo punto, si veda Raphael (1988).
- 3 Come scriveva Kant (1785): «L'uomo [...] *esiste* come fine in se stesso, non *semplicemente come mezzo* per essere usato da questa o quella volontà [...]. Gli esseri ragionevoli prendono il nome di *persone*, perché la loro natura ne fa già fini in sé, ossia qualcosa che non può essere impiegato semplicemente come mezzo e limita perciò ogni arbitrio (ed è oggetto di rispetto)». Si veda anche Kant (1788, parte I, libro I, cap. 3): «In tutta la creazione tutto ciò che si vuole, e su cui si ha qualche potere, può essere adoperato anche semplicemente come mezzo; soltanto l'uomo [...] è fine a se stesso. [...] Questa idea della personalità [...] fa nascere il rispetto».
- 4 L'idea in questo caso è che, ignorando completamente cosa sia giusto o ingiusto, il meglio che possiamo fare è «tollerarci» a vicenda, essere gli uni indifferenti agli altri (per una ricostruzione storica di questa posizione, si veda Tuck, 1988; per una discussione critica, McKinnon, 2006, pp. 35 ss.).
- 5 Sia chiaro che, sebbene alcuni liberali classici abbiano aderito alla prima posizione (scettica), essa non coincide affatto con il liberalismo classico in quanto tale; infatti, molti liberali di matrice classica hanno chiaramente sostenuto la seconda posizione (valoriale).
- 6 Belli (2004, p. 114) ritiene che, tra le «sfide che la tarda modernità propone alla vita e alla cultura delle città», ci sia anche quella di «saper andar oltre la tolleranza». E prosegue: «Proporsi di andar oltre la tolleranza significa anzitutto liberare questo termine classico del linguaggio politico occidentale da quel atteggiamento di sopportazione verso chi non viene riconosciuto come uguale [...]. Anche l'intervento sulla città deve saper riconoscere la differenza come fenomeno generalizzato».
- 7 Per citare Galeotti (2002, p. 22): «La tolleranza [...] sembra implicare un qualche potere di interferenza nei confronti di ciò che non si apprezza [...]. Questo suggerisce che la relazione tra chi tollera e chi è tollerato è generalmente asimmetrica e che, anche se entrambe le parti non apprezzano ciò che le rende "differenti", solo una parte, quella di chi tollera, ha un potere significativo sui membri dell'altra parte. È nella restrizione di questo potere che sorgono propriamente questioni di tolleranza». Sull'idea che il problema del potere sia un elemento cruciale nelle questioni di tolleranza si veda anche McKinnon (2006, pp. 13-5).
- 8 Proprio in relazione alla questione della tolleranza, è importante ricordare sin dall'inizio che «le regole proprietarie riguardano rapporti legali tra persone in relazione a cose, e non rapporti tra le persone e le cose stesse» (Baron, 2006, p. 1425).
- 9 Non solo lo spazio privato, ma anche lo spazio pubblico «non è un'arena omogenea: la portata e l'estensione della sua "pubblicità" sono profondamente differenti da un caso all'altro» (Smith, Low, 2006, p. 3).
- 10 Consideriamo, come esempio, il funzionamento di una associazione comunitaria. Si tratta di un complesso residenziale i cui membri fanno parte di un'associazione. Ciascuno è proprietario del suo appartamento e tutti sono comproprietari delle parti comuni (strade, piazze, parcheggi, spazi ricreativi ecc.). I membri dell'associazione accettano determinate regole di uso del suolo e degli edifici e versano annualmente una quota che viene utilizzata per la gestione delle parti comuni.
- 11 Questo consente peraltro di dire che una parte significativa di quelli che vengono generalmente chiamati "commons" non sono tanto una terza via, ma una forma di *spazi privati complessi*. Dalla nostra tipologia sono invece escluse le situazioni di "non-property" (Needham, 2006, p. 42) perché oggi completamente residuali e totalmente inesistenti in ambito urbano.
- 12 «In alcuni casi lo Stato insiste perché certi luoghi posseduti da individui privati o imprese vengano trattati come spazi pubblici qualora essi svolgano la funzione di luoghi ad uso collettivo. I centri commerciali negli Stati Uniti sono ad esempio normalmente su terreni di proprietà privata e, tuttavia, a causa delle funzioni che tali spazi svolgono, lo Stato impone significative restrizioni sul potere di esclusione dei proprietari (le persone non possono essere ad esempio escluse da un centro commerciale per ragioni razziali) e sul loro potere di limitare le attività che possono svolgersi in essi (ad esempio il volantinaggio politico)» (Waldron, 1993, p. 312). Per una discussione più generale della questione si veda Sack (2005).
- 13 Più precisamente, con un Altro rispetto al quale si hanno concezioni del bene in qualche modo configgenti: «La tolleranza è concettualmente connessa con la disapprovazione [...]. Noi non possiamo, propriamente parlando, dire che tolleriamo cose che apprezziamo, appoggiamo o troviamo piacevoli» (Mendus, 1998, p. 3).
- 14 Per esempio, mense e dormitori per i senzatetto.
- 15 Non stiamo dicendo che certe scelte selettive individuali non possano essere ritenute riprovevoli, ma, semplicemente, che non rientrano – in questo caso – nella sfera controllabile pubblicamente.
- 16 Va ricordato che diverse comunità private negli Stati Uniti superano i 10.000 abitanti (Brunetta, Moroni, 2008).
- 17 Il *Fair Housing Amendments Act* (1988) impedisce esplicitamente la discriminazione di qualunque individuo (nell'accesso alla proprietà o all'affitto di immobili o nell'utilizzo di servizi comuni) basata su ragioni di razza, colore, religione, sesso, nazionalità di origine. Inoltre, questa legge definisce illegale la discriminazione effettuata in base allo "stato di famiglia" (ad esempio, single o famiglie con figli) o alle condizioni fisiche degli individui (disabilità).

MORONI, CHIODELLI / DIMENSIONI SPAZIALI DELLA CONVIVENZA PLURALE

- 18 Ricordiamo che il libro di Walzer (1983) mette in discussione l'idea tradizionale di giustizia distributiva come criterio monodimensionale applicabile a tutte le situazioni e invita a considerare che esistono più sfere di giustizia che richiedono di disarticolare il concetto di parenza.
- 19 Per dirla con Smith (2007, pp. 7-8), «in vari modi, i luoghi aiutano a definire cosa sia una condotta accettabile o inaccettabile [...]. Il luogo in cui un'azione si svolge è parte della nostra comprensione di ciò che è corretto, giusto e appropriato».
- 20 Ossia, sotto il vincolo del celebre principio del danno, così come formulato, in particolare, da Mill (1859, cap. 1): «l'unico motivo per cui il potere può essere legittimamente esercitato su qualsiasi membro della comunità civilizzata, contro la sua volontà, è quello di prevenire un danno ad altri [*the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community, against his will, is to prevent harm to others*]».
- 21 La distinzione proposta tra libertà personali e libertà patrimoniali è analoga (sebbene non coincidente) con la distinzione di Ferrajoli (2001) tra diritti fondamentali e diritti patrimoniali.

Riferimenti bibliografici

- Baron J. (2006), *Property and no-property*, in "Houston Law Review", vol. 42, n. 5, pp. 1425-49.
- Belli A. (2004), *Come valore d'ombra. Urbanistica oltre la ragione*, Angeli, Milano.
- Blackstone W. (1766), *Commentaries on the laws of England*, ristampa parziale in R. C. Ellickson, C. M. Rose, B. A. Ackerman (eds.), *Perspectives on property law*, Aspen, New York.
- Blomley N. (2009), *Homelessness, rights and the delusions of property*, in "Urban Geography", vol. 30, n. 6, pp. 577-90.
- Brunetta G., Moroni S. (2008), *Libertà e istituzioni nella città volontaria*, Bruno Mondadori, Milano.
- Chiodelli F. (2010), *Enclaves private a carattere residenziale: il caso del cohousing*, in "Rassegna italiana di sociologia", n. 1, pp. 1-23.
- Ellickson R. C. (1993), *Property in land*, in "Yale Law Journal", n. 102, pp. 1315-400.
- Id. (1996), *Controlling chronic misconduct in city spaces: on panhandlers, skid rows and public-space zoning*, in "Yale Law Journal", n. 105, pp. 1665-248.
- Ferrajoli L. (2001), *Diritti fondamentali*, Laterza, Roma-Bari.
- Galeotti A. (2002), *Toleration as recognition*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Kant I. (1785), *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*, Riga; trad. it. *Fondazione della metafisica dei costumi*, Laterza, Roma-Bari 1988.
- Id. (1788), *Kritik der praktischen Vernunft*, Riga; trad. it. *Critica della ragion pratica*, Laterza, Roma-Bari 1982.
- Krueckeberg D. A. (1995), *The difficult character of property: to whom do things belong?*, in "Journal of the American Planning Association", vol. 61, n. 3, pp. 301-9.
- Martinotti G. (1993), *Metropoli*, il Mulino, Bologna.
- Mazza L. (2008), *Di cosa parliamo quando parliamo di urbanistica. Appunti per le lezioni*, in C. M. Tosi (a cura di), *Di cosa parliamo quando parliamo di urbanistica*, Meltemi, Roma, pp. 167-85.
- McKinnon C. (2006), *Toleration. A critical introduction*, Routledge, London.
- Mendus S. (1998), *Introduction*, in Id. (ed.), *Justifying toleration. Conceptual and historical perspectives*, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 1-19.
- Meyer M. J. (2002), *Two forms of toleration. Tolerance in public and personal life*, in "Journal of Social Philosophy", vol. 33, n. 4, pp. 548-62.
- Mill J. S. (1859), *On liberty*, London; trad. it. *Sulla libertà*, Bompiani, Milano 2000.
- Mitchell D. (1995), *The end of public space? People's park, definitions of the public, and democracy*, in "Annals of the Association of American Geographers", n. 85, pp. 108-33.

- Id. (1997), *The annihilation of space by law: the root and implications of anti-homeless laws in the United States*, in "Antipode", vol. 29, n. 3, pp. 303-35.
- Needham B. (2006), *Planning, law and economics*, Routledge, London.
- Nuvolati G. (2002), *Popolazioni in movimento, città in trasformazione*, il Mulino, Bologna.
- Petrillo A. (2000), *La città perduta*, Dedalo, Bari.
- Raphael D. D. (1988), *The intolerable*, in S. Mendus (ed.), *Justifying toleration. Conceptual and historical perspectives*, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 137-53.
- Sack E. J. (2005), *Public access in shopping centers*, in International Council of Shopping Centers, *Guide to union and public access in shopping centers*, New York, pp. 15-43.
- Smith D. M. (2007), *Moral aspects of place*, in "Planning Theory", vol. 6, n. 1, pp. 7-15.
- Smith N., Low S. (2006), *Introduction: the imperative of public space*, in S. Low, N. Smith (eds.), *The politics of public space*, Routledge, London, pp. 1-16.
- Tuck R. (1988), *Scepticism and toleration in the Seventeenth Century*, in S. Mendus (ed.), *Justifying toleration. Conceptual and historical perspectives*, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 21-35.
- Waldron J. (1993), *Liberal rights*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Walzer M. (1983), *Spheres of justice*, Basic Books, New York.
- Webster C. (2007), *Property rights, public space and urban design*, in "Town Planning Review", vol. 78, n. 1, pp. 81-101.